



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE
DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI OPERE / LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/05/2018

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di PRESEGLIE per dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art.113 commi 2 e 5 del D.lgs. n.50/2016.
2. Costituendo le somme derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui all'art.113 commi 2 e 5 del D.lgs. n.50/2016, incluse nelle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, così come previsto dall'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999.

ARTICOLO 2 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da:
 - a) una somma pari al **2,00%** dell'importo complessivo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro;
 - b) una somma pari al **2,00%** dell'importo complessivo posto a base di gara di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (*ottanta per cento*) del fondo come sopra computato costituisce **fondo incentivante del personale** ed è ripartito tra il personale medesimo direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (*venti per cento*) del fondo come sopra computato costituisce **fondo per l'innovazione** ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 3.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 4, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2.Quota	3.ATTIVITA' SPECIFICA	4.% rel.
PROGETTAZIONE	10	Progetto di fattibilità	3
		Progetto definitivo	3
		Progetto esecutivo	4
VERIFICA PROGETTI	20	Attività di verifica progetto	10
		Validazione del progetto	10
FASE ESECUTIVA	15	Direzione Lavori	10
		Contabilità- Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	55	Responsabilità del Procedimento	55
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2.Quota	3.ATTIVITA' SPECIFICA	4.% rel.
PROGETTAZIONE	10	Predisposizione progetto e controllo degli atti di gara	10
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori	20
		Contabilità- Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	60	Responsabilità del Procedimento	60
Totali	100		100

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (*di cui alla colonna 3*), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
8. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (*ove ammesso*), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno dell'attività specialistica.
Al RUP in caso di progettazione e/o direzione lavori, ect affidata/e all'esterno sarà' corrisposto sempre un incentivo per intero del 1,6% (pari all'80% del 2%).Le percentuali della tabella sopra indicata sono solo per lavori o forniture eseguite dagli uffici comunali.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono parte della quota del fondo di cui al presente articolo. Le risultanze di tale fattispecie, vengono *destinate alle previsioni di cui al successivo art. 7.*

ARTICOLO 3 - FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20** per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei sistemi informatici dell'Ente.

ARTICOLO 4 - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate dagli articolo 2 e 5.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Responsabile del Servizio perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 5 - DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro, è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Con atto proprio del Responsabile del Servizio, successivo all'approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede alla definizione degli incarichi afferenti il personale nel gruppo di lavoro, individuando le singole competenze del personale interessato, nonché l'ammontare del compenso da erogare allo stesso.

3. Il provvedimento di incarico deve tenere conto:
 - a) delle specifiche competenze tecniche richieste e della complessità del procedimento di affidamento, per garantire le competenze professionali necessarie, la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo;
 - b) l'espletamento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto;
 - c) il coinvolgimento di personale di altro Servizio, ritenuto necessario sulla base delle specifiche dell'affidamento, è subordinato all'assenso del Responsabile del Servizio a cui il personale è assegnato. Nel caso di personale individuato, appartenente a una diversa Amministrazione, tale assenso deve avvenire dall'Ente di appartenenza;
 - d) al personale stesso possono essere affidati più incarichi nell'ambito della medesima procedura, qualora ne abbia le relative competenze.
4. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
5. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
6. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
7. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

Articolo 6 - DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - *I_r* sempre >=0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ARTICOLO 7 - ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, ect dietro presentazione di copia del versamento.

ARTICOLO 8 -ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n.50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *"sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."*
2. In caso che l'A.C. non provvedesse alla stipula della assicurazione di cui al punto 1) sarà responsabile in toto dei rischi di natura professionale, responsabilità civile ect

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) Responsabile del Servizio interessato competente per materia;
 - d) Sindaco e tutti gli assessori.

ARTICOLO 10 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART.11 - COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (*o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti*);
 - b) Responsabile del Servizio interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U;
 - d) Sindaco o suo delegato.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi, entro i successivi 10 giorni.
1. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento, subentra negli effetti a precedenti disposizione in materia.